

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1123

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(SPADOLINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito

*Presentato il 13 gennaio 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 28 aprile 1976, n. 192, che ha dettato una nuova disciplina sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito, ha previsto:

la frequenza del corso di stato maggiore, a titolo obbligatorio e in ordine di iscrizione in ruolo, da parte di tutti i capitani in servizio permanente effettivo appartenenti ai ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

l'ammissione ai corsi di stato maggiore dei capitani dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale unico delle Armi, che ne facciano richiesta, previo superamento di apposito concorso rispettivamente per titoli e per titoli ed esami;

la frequenza del corso superiore di stato maggiore — a domanda e previo superamento di concorso per titoli ed esami — da parte degli ufficiali che hanno frequentato lo stesso corso di stato maggiore, nel numero strettamente commisurato alle esigenze di ricoprire incarichi di particolare rilievo.

L'accennata disciplina, per quanto attiene alla facoltà per i capitani dell'Arma dei carabinieri di accedere a domanda ai corsi di stato maggiore, si è rivelata non del tutto rispondente alle esigenze dell'Arma, con riguardo sia alla duplicità dei compiti strettamente militari e di polizia, che gli ufficiali dei carabinieri sono

chiamati ad assolvere, sia alla necessità, in presenza dell'accentuarsi qualitativo e quantitativo della criminalità, di disporre di tutto il personale ufficiale con specifica preparazione professionale, il più possibile completa e uniforme.

Inoltre, la scarsa affluenza di ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore, conseguente alla volontarietà del concorso, si ripercuote negativamente sulla base di scelta, che resta ovviamente molto limitata, dei predetti ufficiali da ammettere al successivo corso superiore di stato maggiore.

Si rende necessario, pertanto, istituire per i capitani dell'Arma dei carabinieri uno specifico corso di istituto — in luogo del corso di stato maggiore — con frequenza obbligatoria, onde consentire loro di acquisire oltre che una solida preparazione militare anche una adeguata formazione professionale riferita ai compiti di istituto. Trattandosi, peraltro, di corso destinato alla esclusiva partecipazione di ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appare preferibile evitare forme di competitività, connesse con l'eventuale riferimento di vantaggi di carriera.

L'istituzione del corso obbligatorio d'istituto per i capitani dell'Arma dei carabinieri non comporta alcun nuovo onere per l'erario, essendo tale corso sostitutivo dell'attuale corso di aggiornamento tecnico-professionale che viene svolto con eguali modalità.

La menzionata legge n. 192 del 1976 dispone pure, all'articolo 6, che il numero massimo dei posti da mettere annualmente a concorso per il corso superiore di stato maggiore non può essere superiore a 1/6 degli incarichi di stato maggiore previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore dall'articolo 12 della stessa legge.

L'esperienza più recente ha dimostrato che tale numero, che corrisponde a 31 unità, non è sufficiente per fronteggiare tutte le esigenze dei comandi e degli enti centrali e periferici. A tal riguardo è da evidenziare che la predetta aliquota (1/6) fu a suo tempo determinata considerando che i tenenti colonnelli idonei alle funzio-

ni di stato maggiore potessero essere disponibili per detti incarichi per un periodo di tempo medio di 6 anni. Sennonché, tale permanenza si è ridotta — anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, che ha determinato l'anticipazione della valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli delle Armi — a solo 4 anni, in quanto gli ufficiali in questione sono chiamati ad assolvere anche altri incarichi, tra i quali, preminente, è quello del comando di reparto.

Da ciò consegue l'assoluta necessità di aumentare il numero massimo dei posti da mettere annualmente a concorso per il corso superiore di stato maggiore, fissandolo, in misura ritenuta idonea, in 50 unità, pari a circa 1/4 degli incarichi di stato maggiore previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore. Solo così sarà possibile assicurare la copertura di tali importanti incarichi.

Peraltro, tale aumento comporterà oneri solo a partire dal 1986, in quanto, fino a tale anno, esso è già stato previsto dall'articolo 12 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Ai fini suindicati risponde il presente disegno di legge, in particolare:

*l'articolo 1*, attraverso la sostituzione degli articoli 1 e 3 e la modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge 28 aprile 1976, n. 192:

istituisce per i capitani dell'Arma dei carabinieri — in sostituzione del corso di stato maggiore — un corso di istituto valido ai fini della successiva eventuale ammissione al corso superiore di stato maggiore, articolato in più fasi, che si effettuano, rispettivamente, presso la Scuola di guerra dell'esercito (per consolidare la preparazione militare ed acquisire le notizie fondamentali per la successiva eventuale ammissione al corso superiore di stato maggiore); presso la Scuola ufficiali dei carabinieri (per il completamento della preparazione tecnico-professionale riferita agli specifici compiti di istituto); presso le unità di impiego;

stabilisce che al corso di istituto sono destinati in ordine di ruolo e secondo particolari modalità i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che hanno compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento. A detti ufficiali, al termine del corso, è comunicata la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel *Giornale Ufficiale*;

eleva, a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, a 50 il numero massimo dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore;

stabilisce la composizione della commissione per la valutazione dei titoli

degli aspiranti all'ammissione al corso superiore di stato maggiore;

*l'articolo 2*, sostituisce il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, adattandolo opportunamente alla nuova normativa;

*l'articolo 3*, fissa il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni e detta norme transitorie per quegli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che, prima di tale termine, abbiano frequentato o siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore o il corso di aggiornamento tecnico-professionale.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Presso la Scuola di guerra dell'esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico:

*a)* corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;

*b)* corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in più fasi, svolte presso la Scuola di guerra dell'esercito, la Scuola ufficiali carabinieri e le unità di impiego;

*c)* corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla lettera *a)* e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera *b)*, al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti »;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabi-

nieri che non abbiano già frequentato il corso di stato maggiore o il corso di aggiornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente inclusi nell'aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore nell'anno successivo a quello di svolgimento del corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e dopo aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, salvi i rinvii dovuti a motivi di servizio o a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o a comprovata infermità. »;

3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

« Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel *Giornale ufficiale*. »;

4) il secondo comma dell'articolo 6, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto. »;

5) dopo il quinto comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« A decorrere dall'anno accademico 1986-1987, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potrà superare le 50 unità. »;

6) il secondo e il terzo comma dell'articolo 7, sono sostituiti dai seguenti:

« Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore e del corso d'isti-

tuto fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'esercito ed un capo reparto dello stato maggiore dell'esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza voto un ufficiale della direzione generale per gli ufficiali dell'esercito.

Quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fanno altresì parte della commissione, quali membri, il vice comandante generale dell'Arma, il capo ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo del capo reparto dello stato maggiore dell'esercito, il comandante della Scuola ufficiali carabinieri.

Nel caso in cui il comandante della Scuola di guerra sia meno elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

#### ART. 2.

Il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato nella tabella allegata alla presente legge.

#### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della

presente legge siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare o abbiano frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale potranno partecipare al primo o al secondo concorso utile per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, fatte salve le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

## ALLEGATO

QUADRO I DELLA TABELLA 4  
ALLEGATA ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquota di organico per i gradi di (1)		
	Capitano	Maggiore	T. Colonnello

## 1. Ruolo dell'Arma dei carabinieri:

Corso superiore di stato maggiore.  
Avere superato il corso.

—            1/4 dell'or-    1/7 dell'or-  
                  organico del    ganico del  
                  grado            grado

---

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

---